

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

n. 95

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 luglio al 5 agosto 2015)

### INDICE

AMATI ed altri: sui rischi delle campagne vaccinali massive dei militari (4-02741) (risp. PINOTTI, <i>ministro della difesa</i> )	Pag. 3593	FUCKSIA ed altri: sulla disciplina dei contributi pubblici alle attività circensi che utilizzano animali (4-03943) (risp. BARRACCIU, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )	3611
AUGELLO: sul decesso di un dipendente dell'Atac di Roma (4-04381) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i> )	3600	PANIZZA ed altri: sul sostegno finanziario alle bande musicali (4-03272) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )	3618
BUCCARELLA ed altri: sulla gestione della Asl di Taranto (4-03390) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i> )	3601	PEPE: sul ritiro cautelativo di un vaccino contro la meningite per presenza di agenti chimici tossici (4-03059) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i> )	3622
COMPAGNA: sulla realizzazione di un museo dell'arte islamica a Venezia (4-01641) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )	3609		

---

AMATI, CASSON, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, MORGONI, VALENTINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

le vaccinazioni sono strumento essenziale per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive e, tuttavia, negli ultimi anni sono state numerose le sentenze che hanno avuto ad oggetto presunti danni conseguenti a vaccinazioni;

in particolare, per quanto riguarda le vaccinazioni militari, con la sentenza del 24 gennaio 2014 il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ferrara ha condannato il Ministero della salute a risarcire la famiglia di Francesco Finessi, militare di leva deceduto a 22 anni per un linfoma non-Hodgkin, riconoscendo un nesso di causalità tra le patologie, anche mortali e le modalità di somministrazione dei vaccini;

il 19 giugno il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso di Andrea Rinaldelli, padre di Francesco Rinaldelli, l'alpino di Potenza Picena, scomparso nel 2008 all'età di 26 anni, a causa di un linfoma di Hodgkin, sviluppatosi quando prestava servizio al petrolchimico di Porto Marghera nell'ambito della "missione Domino", ovvero presso un sito altamente inquinato, dove a causa di bonifiche si erano verificate importanti emissioni di diossina. Il giudice ha di fatto cancellato il diniego proveniente dal comitato di verifica del Ministero della difesa, chiedendo un riesame sulla base delle argomentazioni presentate dai ricorrenti. Queste riguardano, specificamente, la correlazione tra le somministrazioni dei vaccini senza adeguate anamnesi e senza rispettare i protocolli e la complessa questione del servizio prestato al petrolchimico;

lo stesso TAR ha infine considerato carente la valutazione del Ministero della difesa, in quanto risulta, anche da uno studio scientifico condotto per conto del Ministero da istituzioni civili ("progetto Signum"), l'esigenza di approfondire, nella ricerca delle origini di alcune patologie particolarmente diffuse tra il personale militare, anche alcune variabili emerse nel corso dello studio stesso, tra le quali, in particolare, il carico vaccinale, associato a condizioni di impiego operativo caratterizzate da un elevato livello di *stress*;

negli stessi giorni la Corte di appello di Lecce ha condannato il Ministero della salute a risarcire la famiglia di Fabio, militare morto nel 2002 di leucemia;

le valutazioni sul possibile ruolo delle modalità di effettuazione dei vaccini come fattore capace di determinare o codeterminare patologie, in particolare tumorali, risalgono anche ai lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito nelle diverse Legislature, da cui ha preso il via l'applicazione reale del principio del consenso informato;

non viene messa in discussione la funzione storica delle vaccinazioni come strumento essenziale per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive, ma viene esercitata la massima attenzione rispetto ai possibili effetti di somministrazione multiple in tempi ravvicinati, specialmente al personale militare destinato a missioni, sia in Italia che fuori dal territorio nazionale, rispetto alla completezza dell'anamnesi vaccinale, all'acquisizione del consenso informato e all'osservanza dei protocolli vaccinali dettati dall'amministrazione della difesa e validati da quella della salute, così come raccomandato anche nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, peraltro richiamato anche nel protocollo "Difesan";

visto che:

la Commissione parlamentare ha ribadito come criterio orientativo per l'azione delle istituzioni "la necessità di ispirare la legislazione in materia di indennizzi ad un criterio probabilistico, che prescindendo dall'accertamento puntuale di un nesso di causalità tra esposizione ad agenti patogeni di varia natura e malattie invalidanti e si concentri sulle circostanze di fatto che consentono di identificare, in determinati contesti ambientali ed operativi, cause possibili o concomitanza di cause possibili riguardo all'insorgere delle patologie, secondo un principio di multifattorialità causale che consente di prescindere da spiegazioni unilaterali, suscettibili di dare luogo a condanne spesso ingiustificate e ad altrettanto ingiustificate assoluzioni", come si legge nella relazione sull'attività svolta, approvata il 9 gennaio 2013;

la Commissione stessa ha ritenuto, nell'interesse della stessa amministrazione, di auspicare che "vengano individuate e rimosse inerzie, omissioni, ritardi che possono pregiudicare gravemente la salute, l'equilibrio psicologico e le condizioni materiali di persone che si sono trovate e si trovano ad affrontare situazioni di per sé drammatiche, che a loro volta non devono essere ulteriormente aggravate da comportamenti suscettibili di alimentare lo stato d'animo di abbandono";

ha sottolineato inoltre che non debba più accadere che "l'insistenza sugli indiscutibili vantaggi tratti dalla collettività dal ricorso alla profilassi vaccinale, appaia in qualche modo elusivo, al di là dell'intenzione sogget-

tiva dell'interlocutore, rispetto alle circostanze di fatto che la Commissione ha inteso appurare";

sono pendenti da quasi 4 anni, presso il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero della difesa, tra le altre, le istanze dei genitori Andrea Rinaldelli (ora riaperta dalla sentenza del Tribunale del Friuli), Santa Passaniti, Silvana Miotto, per i figli Francesco Rinaldelli, Francesco Finessi e David Gomiero;

considerato che:

le richiamate sentenze dei Tribunali, ampiamente riprese dai *media* e rilanciate dal *web*, amplificano la percezione di pericolosità dei vaccini e, certamente, possono minare la credibilità scientifica delle istituzioni e generare un'ingiustificata e pericolosa diffidenza verso le stesse istituzioni preposte alla tutela della salute dei cittadini e dei militari;

gli aspetti istituzionali, mediatici e giudiziari disegnano bene la complessità di una situazione in cui cresce l'allarmismo, la disinformazione e si profilano nuove iniziative giudiziarie che, seppure importanti per affrontare casi concreti, hanno bisogno del livello politico-istituzionale per risolvere con equilibrio il problema generale di una corretta e consapevole procedura di vaccinazione e di anamnesi vaccinale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rispondere in modo adeguato alla censura espressa dal TAR del Friuli-Venezia Giulia in data 19 giugno 2014, per non avere l'amministrazione preso adeguatamente in esame le osservazioni dei ricorrenti in ordine alla ritenuta incidenza causale degli intensi e ravvicinati cicli vaccinali;

quali iniziative intenda assumere perché venga data piena attuazione alle norme riguardanti l'obbligo di segnalazione all'AIFA dei casi avversi e affinché l'Ispettorato generale della sanità militare adotti una direttiva che stabilisca con precisione termini e modalità di effettuazione dell'anamnesi vaccinale da parte del personale vaccinatore;

quali misure intenda assumere affinché sia garantita per tutti l'applicazione reale del principio del consenso informato ad essere sottoposti o meno a vaccinazioni;

con quali modalità intenda intervenire per assicurare la piena tutela del diritto alla salute ai militari attualmente in servizio nonché a quelli futuri, e per riconoscere come vittime del dovere coloro che si sono ammalati o sono deceduti per accertate patologie causate o concausate da modalità di somministrazione dei vaccini durante il servizio militare, riconoscendo agli

stessi e alle loro famiglie la corresponsione dei benefici previsti dalla normativa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vista anche la direttiva SGD-G-022 "Direttiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito del Ministero della Difesa" del gennaio 2012;

se non ritenga di doversi attivare affinché il Comitato di verifica per le cause di servizio, nel valutare le pratiche relative alla casistica citata, preveda una maggiore interlocuzione con le parti ricorrenti, anche sulla scorta di quanto indicato nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, e come evidenziato nella sentenza del Tribunale del Friuli-Venezia Giulia;

a quali conclusioni siano arrivati i lavori del gruppo interforze sull'aggiornamento della direttiva tecnica per l'applicazione del decreto 31 marzo 2003 sulle procedure vaccinali;

quali siano i risultati, su questo specifico argomento, delle ricerche commissionate dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute al Comitato scientifico per la prevenzione e cura della malattie dei militari istituito con decreto ministeriale del 23 novembre 2007;

quali iniziative intenda attivare affinché vengano riprese ed applicate in pieno le proposte di intervento e di prevenzione indicate nella citata relazione conclusiva;

se ritenga opportuno prevedere un intervento normativo, anche temporalmente circoscritto, per estendere i benefici di cui all'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 alle "gravi patologie che determinano l'impossibilità permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovvero il decesso, del militare", che si sia manifestato, in occasione o entro 5 anni dalla somministrazione di farmaci o vaccini per immunochemioprofilassi previsti dalle disposizioni vigenti.

(4-02741)

(30 settembre 2014)

RISPOSTA. - Il tema della presunta nocività dei vaccini somministrati ai nostri militari è da tempo all'attenzione del Ministero che, come sempre quando si parla di salute del proprio personale, è impegnato in una costante azione di impulso allo studio e alla ricerca, affinché si possano raggiungere risultati certi e inequivocabili. La problematica è sicuramente avvertita con la massima sensibilità dalle stesse istituzioni militari e determina

una grande solidarietà, in forza della quale si assicura il massimo sostegno e aiuto.

Come noto, il ruolo delle vaccinazioni nelle malattie dei militari è stato oggetto d'indagine da parte della terza "Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito" (XVI Legislatura) che, per tale aspetto, ha ampliato il proprio mandato rispetto a quello assegnato alle omologhe Commissioni delle precedenti Legislature (XIV e XV) che nelle rispettive relazioni conclusive hanno segnalato l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Al riguardo, si conferma (come già evidenziato nella risposta fornita in riscontro all'analogo atto 3-00502 della stessa senatrice Amati) che l'insorgenza di sintomi clinici dopo la somministrazione vaccinale non significa che la loro origine sia da attribuire necessariamente al vaccino, come sostenuto dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dal Ministero della salute e dalla letteratura medico-scientifica.

Anche sulla base dei dati in possesso dell'Osservatorio epidemiologico della difesa (OED), non emergono patologie particolarmente diffuse nel personale militare riconducibili alle vaccinazioni, sia in termini assoluti che in rapporto al dato osservato nella popolazione generale.

Peraltro, le indicazioni contenute nelle direttive predisposte dal Dicastero, in termini di vaccinazioni previste e relative schedule, intervalli tra vaccini diversi e possibili co-somministrazioni, precauzioni, controindicazioni ed eventuali eventi avversi, sono coerenti con la pianificazione nazionale, di cui perseguono i medesimi obiettivi.

Naturalmente, come per ogni farmaco e ogni sostanza biologicamente attiva estranea introdotta nell'organismo, anche per i vaccini non esiste la garanzia assoluta e inequivoca che siano innocui, né esistono modalità tecniche d'indagine preliminare in grado di assicurare tale postulata innocuità.

Come chiarito dalla Salmaso (Istituto superiore di sanità), nel corso dell'audizione del 18 maggio 2011 presso la terza Commissione parlamentare d'inchiesta, "i vaccini somministrati al personale militare non sono diversi da quelli prodotti per la generalità della popolazione e sono gli stessi che, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, sono somministrate ai bambini, soltanto dopo l'effettuazione di controlli molto stringenti, effettuati sulla base di procedimenti centralizzati a livello europeo".

Ciò premesso, si risponde ai singoli quesiti, nell'ordine in cui sono stati posti.

Non esistono, allo stato, dati di letteratura scientifica che supportino l'ipotesi di danni che possono manifestarsi a distanza di tempo e dovuti a stimolazioni vaccinali multiple, ancor meno se riferibili a presunti effetti oncogeni. La somministrazione di vaccini in tempi ravvicinati e senza una corretta anamnesi sono circostanze assolutamente da escludere; qualora ciò si verificasse, la responsabilità sarebbe solo del singolo operatore e andrebbe valutata, eventualmente, nelle opportune sedi giudiziarie. In ordine alla citata sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia, la competente Direzione generale della previdenza militare e della leva ha nuovamente inviato il fascicolo amministrativo al Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, affinché esprimesse un nuovo parere circa la possibile correlazione tra la patologia sofferta dal militare e i fatti di servizio, così da potergli attribuire la condizione di vittima del dovere (articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005). Tale organo ha confermato, però, il precedente parere negativo e, pertanto, la Direzione generale ha emesso un nuovo decreto di diniego.

L'obbligo di segnalazione delle reazioni e/o degli eventi avversi all'AIFA è previsto dalla direttiva tecnica del 14 febbraio 2008 per l'applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2003 "Aggiornamento delle schedule vaccinati e delle altre misure di profilassi per il personale militare": il medico vaccinatore comunica ogni reazione avversa all'OED che, entro 48 ore, notifica l'evento all'AIFA. La direttiva contiene, altresì, dettagliate procedure per la raccolta e la registrazione dei dati anamnestici pre-vaccinali.

Stante l'obbligatorietà della profilassi vaccinale, il vaccinando, esercitando il diritto ad essere informato, sottoscrive apposita scheda anamnestico-informativa, ma non può, tuttavia, esercitare la facoltà del consenso; nel caso di un eventuale rifiuto si profilano necessariamente conseguenze di tipo medico-legale, concernenti l'idoneità al servizio e alla mansione specifica.

Per il riconoscimento, quali vittime del dovere, di militari che abbiano subito danni a seguito di vaccinazioni, ad oggi, il principale ostacolo sembra essere costituito dalla mancanza nella letteratura scientifica accreditata di studi che dimostrino la correlazione causale, indispensabile e imprescindibile ai fini di tale riconoscimento, tra vaccinazioni e sviluppo di linfoma o di altre patologie tumorali.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio (che, si ribadisce, opera presso il Ministero dell'economia) è un organo consultivo che emette pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o lesioni subite da dipendenti pubblici, civili o militari, sull'interdipendenza tra infermità e sulla riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione. I pareri emessi dal Comitato, oltre che obbligatori, sono vincolanti per le amministrazioni richiedenti le quali, qualora ritengano di non conformarsi alla pronun-

cia, possono soltanto richiedere per motivate ragioni, entro 20 giorni dalla data di ricezione, un ulteriore parere, al quale le stesse amministrazioni dovranno poi in ogni caso attenersi. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, che disciplina il procedimento dinanzi al Comitato, non prevede alcuna possibilità di diretta interlocuzione tra l'organo medico-legale e gli interessati (militare e/o congiunti e l'amministrazione).

Il gruppo di lavoro interforze per l'aggiornamento della direttiva tecnica per l'applicazione del decreto 31 marzo 2003 sulle procedure vaccinali ha il compito di rendere la direttiva coerente con le eventuali novità diagnostico-terapeutiche intervenute dopo l'ultima revisione (dicembre 2011), anche sulla base delle indicazioni del Ministero della salute e dell'AIFA, nonché delle esperienze maturate sul campo dagli operatori del settore. Le attività sono ormai nella fase conclusiva: il 14 luglio 2015 si è svolta una riunione, nel corso della quale sono state recepite le indicazioni e osservazioni poste dalla sanità militare e dalle singole forze armate.

Le risultanze della prima fase del progetto di ricerca “Sicurezza, immunogenicità ed efficacia delle vaccinazioni nel personale militare”, condotto nell'ambito delle attività del disciolto Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno evidenziato la comparsa di effetti collaterali di modesta entità in 2 dei circa 200 soggetti reclutati nell'ambito del progetto prima della somministrazione vaccinale; inoltre, nel breve periodo di *follow-up* considerato, non è stato osservato alcun sintomo ascrivibile alla possibile espressione di malattia autoimmune.

Tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della tematica che riguarda l'incolumità fisica dei nostri militari e trattandosi di una problematica cui si annette una particolare importanza, il Ministro ha dato precise indicazioni affinché siano approfonditi gli studi e venga effettuato un continuo monitoraggio; ciò, conformemente alle raccomandazioni della terza Commissione parlamentare d'inchiesta, prese in esame anche dal gruppo di lavoro interforze, che nella relazione conclusiva ha sollecitato uno specifico impegno del Dicastero per vigilare sulla correttezza delle procedure vaccinali e sull'adempimento degli obblighi per quanto concerne l'anamnesi vaccinale e l'acquisizione del consenso informato.

In merito all'ultimo quesito, ci si ricollega a quanto esposto precedentemente, circa la mancanza di dati nella letteratura scientifica che indichino la correlazione causale tra vaccinazioni e sviluppo di linfoma o di altre patologie tumorali e, quindi, appare difficile che tali patologie siano riconosciute dipendenti da causa di servizio, come richiede l'articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 e il relativo regolamento applicativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006. La necessità della relazione causale o quantomeno concausale tra vaccinazioni e patologie neoplastiche è, peraltro, confermata dalla giurisprudenza (sentenza 18 marzo 2014 del Tribunale civile di Bologna, che rigetta il ricorso della fa-



miglia Finessi avente ad oggetto risarcimento danni nei confronti di questo Ministero).

In questa pronuncia, l'organo giudicante, accogliendo le valutazioni medico-legali del consulente, ha concluso che "per quanto attiene la sussistenza di un nesso di causa tra fatto (vaccinazioni) ed evento (linfoma linfoblastico) sembra che allo stato delle conoscenze scientifiche questo sia ancora ben lungi dal poter essere documentato con quel minimo di sufficienza scientifica, ovvero con quel criterio di elevata probabilità giuridica, indispensabile in una materia così complessa".

*Il Ministro della difesa*

PINOTTI

(27 luglio 2015)

---

AUGELLO. - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nella notte del 28 luglio 2015, secondo informazioni raccolte dall'interrogante, la sorveglianza interna dell'Atac di Roma avrebbe svolto una ricognizione nel parcheggio aziendale di via della Magliana;

l'iniziativa sarebbe stata assunta a seguito del decesso di un dipendente che, si è scoperto, utilizzava come dimora di fortuna uno spazio all'interno del parcheggio;

mentre la sorveglianza procedeva a rimuovere una serie di effetti personali del dipendente, sarebbe stata rinvenuta una piccola serra con una coltivazione di *marijuana* ed annesse lampade interne per provvedere al riscaldamento delle piante;

la sorveglianza ha escluso tuttavia che la coltivazione fosse riferibile al dipendente deceduto, riuscendo poi ad individuarne l'artefice in un'altra persona,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che le autorità di Polizia giudiziaria abbiano preso in considerazione l'ipotesi di effettuare adeguati controlli anche negli altri parcheggi dell'Atac e nei depositi, per verificare se si tratti di un episodio occasionale o di un'iniziativa da inquadrare in un ambito più vasto, che possa ricondurre ad una vera e propria rete di coltivazione e di spaccio.

(4-04381)

(29 luglio 2015)

RISPOSTA. - Il 27 luglio 2015 un dipendente dell'Atac è stato trovato morto all'interno del parcheggio multipiano di quella società, ubicato nella capitale in via di Val Fiorita. Gli accertamenti del commissariato sezionale di pubblica sicurezza "Esposizione" hanno consentito di appurare che il dipendente deceduto aveva occupato abusivamente a scopo abitativo un locale al primo piano della struttura. È emerso, d'altra parte, che due locali al secondo e terzo piano, posti immediatamente sotto sequestro, erano stati adibiti alla coltivazione di marijuana.

Gli accertamenti hanno evidenziato, nel prosieguo, seri elementi di responsabilità a carico di un altro dipendente Atac, nei cui confronti si è proceduto ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e sono tuttora in corso specifiche attività d'indagine.

Contestualmente, lo stesso ufficio di pubblica sicurezza ha avviato una più ampia attività investigativa, al fine di verificare il coinvolgimento di altri soggetti e l'utilizzo per fini illeciti di altri locali di proprietà dell'Atac, senza tuttavia che siano emersi, per ora, esiti in tal senso.

*Il Vice ministro dell'interno*

BUBBICO

(5 agosto 2015)

---

BUCCARELLA, AIROLA, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, SERRA, PAGLINI, PETROCELLI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA. - *Ai Ministri della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che a giudizio degli interroganti la gestione dell'Azienda sanitaria locale di Taranto continua ad essere oggetto di episodi di scarsa trasparenza gestionale riguardo alla nomina ed attribuzione di incarichi dirigenziali ad ogni livello,

in costante violazione delle più fondamentali norme di legge relative all'organizzazione dell'offerta assistenziale sanitaria da parte delle ASL nonché delle normative relative ai requisiti e titoli necessari all'attribuzione di incarichi dirigenziali;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

vengono completamente disattese le direttive della legge n. 4 del 2010 della Regione Puglia, che definisce l'atto aziendale al comma 9 dell'articolo 19: "L'atto aziendale è adeguatamente motivato in relazione alla tipologia delle strutture di cui è prevista l'istituzione e alla coerenza della spesa", in cui la congiunzione qualifica tali motivazioni come non esclusivamente economicistiche. L'articolo 10 specifica inoltre in maniera inequivoca come "l'atto aziendale divenga efficace solo ad avvenuta approvazione da parte della giunta regionale";

vengono disattese le direttive della deliberazione n. 1388 del 2011 della Regione Puglia allorché recita, innanzitutto, in maniera precisa che la determinazione delle strutture semplici vada fatta sulla base del fabbisogno assistenziale (dati epidemiologici e delle liste di attesa), provvedendo alla rideterminazione degli *standard* autorizzabili in relazione al numero delle strutture complesse ospedaliere, strutture complesse non ospedaliere (territoriali ed amministrative) e delle strutture semplici. La giustificazione della destinazione delle strutture che possono essere implementate dalla ASL nel rispettivo atto aziendale deve riferirsi all'assicurazione da parte della ASL dei livelli essenziali assistenziali (LEA). È chiaro che la ripartizione delle risorse, per essere giustificata, non può prescindere dalla coscienza dei livelli territoriali di patologia;

il decreto ministeriale 12 dicembre 2001, ed in particolare l'articolo 4, rende obbligatoria la comunicazione da parte delle ASL del trasferimento annuale al Ministero della salute dei dati relativi ad una serie di indicatori epidemiologici riportati nel decreto stesso al fine di assicurare uniformità dei LEA nelle diverse regioni. A tal proposito, esiste giurisprudenza del TAR Puglia che dichiara la verosimile inesistenza di tali dati; è il caso della ASL di Taranto che, invitata a produrre gli stessi in giudizio al fine di motivare i percorsi riorganizzativi dalla stessa posti in essere nel corso dell'anno 2013 dal *management* aziendale guidato dal dottor Scattaglia, all'epoca direttore generale, non riesce a fornire quanto richiesto e viene, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali;

tale dissennato agire prosegue nonostante quanto indicato nella circolare n. 151 del 25 giugno 2013, prot. 7293, che reitera la necessità che l'istituzione e la soppressione di strutture semplici e complesse debbano essere necessariamente precedute dall'approvazione dell'atto aziendale da parte della Regione Puglia;

la stessa Regione certifica l'assoluta incongruità e scorrettezza del comportamento del *management* aziendale della ASL di Taranto in relazione alla ristrutturazione della rete assistenziale, assegnando punteggio "0" al dottor Scattaglia anche dopo la fortunosa revisione della valutazione complessiva dell'operato dello stesso che avrebbe comportato la decadenza dall'incarico per manifesta inadeguatezza gestionale;

a giudizio degli interroganti pertanto la ASL di Taranto agisce in assoluta violazione di leggi nazionali e regionali;

inoltre analizzando nel dettaglio le nomine dirigenziali attuate dal *management* aziendale, in particolare emergerebbe la singolare attribuzione a familiari e congiunti del direttore sanitario, dottoressa Maria Leone, di una serie di responsabilità;

risulta agli interroganti che sarebbe stata creata dal nulla una struttura semplice a valenza dipartimentale "Rischio clinico" attribuita alla responsabilità del dottor Marcello Chironi, marito del direttore sanitario;

in relazione alla rideterminazione delle strutture semplici afferenti alla struttura complessa di Oculistica, attraverso un'opaca procedura, nonostante precise indicazioni del dirigente responsabile della stessa, viene eliminata la struttura semplice di Oftalmologia sociale che avrebbe dovuto prendersi cura delle patologie a più ampio impatto epidemiologico e sociale quali la retinopatia diabetica, la degenerazione maculare senile e miopica per creare una fotocopia della struttura complessa di Martina Franca (Taranto) e genericamente definita "*day service*" nonché una poliedrica struttura semplice di Oftalmologia pediatrica ed Oncologia oculare che viene affidata al cugino del direttore sanitario, il dottor Geremia Oliva. Orbene, l'affidatario della stessa non pare poter certificare alcun *curriculum* pratico relativo alla chirurgia pediatrica dell'occhio od al trattamento chirurgico o parachirurgico delle neoplasie oculari; addirittura, nel corso del 2014, sempre in assenza di qualsivoglia provata esperienza chirurgica, gli viene in aggiunta attribuita responsabilità temporanea di un ulteriore servizio di "*day service*" chirurgico presso l'ospedale di Manduria (Taranto);

risulta agli interroganti che a tutt'oggi il dottor Geremia Oliva non avrebbe personalmente effettuato interventi chirurgici dedicati all'oftalmologia pediatrica e tanto meno certificato interventi a carico di patologie neoplastiche dell'occhio, bensì sono pervenute segnalazioni relative a molteplici episodi di pazienti dimessi con dichiarazione di perfetta riuscita dell'intervento chirurgico, a brevissimo termine, costretti a ricorrere all'assistenza di altri nosocomi tanto della stessa ASL che regionali per gravi complicazioni derivanti da quello stesso atto chirurgico;

a tutto questo si aggiunge l'attribuzione e persistente vigenza di occupazione del ruolo, al dottor Cosimo Scarnera, di dirigente responsabile

della struttura semplice dipartimentale SPESAL (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), appartenente al Dipartimento di igiene e prevenzione a sua volta diretto dal dottor Michele Conversano;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 22 giugno 2006 con delibera del direttore generale della ASL di Taranto viene nominato, in qualità di facente funzione direttore della struttura complessa SPESAL, il dottor Cosimo Scarnera, a giudizio degli interroganti, in violazione dell'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale del 1998-2001, in quanto per partecipare alle procedure di selezione per il conferimento di incarico, ai sensi dell'articolo stesso, bisogna avere la specializzazione in medicina del lavoro e appartenere alla stessa struttura complessa;

inoltre vengono violate le norme e le leggi che regolamentano le procedure concorsuali quali: quelle sui requisiti specifici richiesti dalla normativa concorsuale, vale a dire la specializzazione in medicina del lavoro o anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina specifica (delibera concorso SPESAL, delibera n. 2748 del 26 settembre 2011); l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che stabilisce che per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, comunque nel termine massimo di 90 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; ancora il comma 5 che stabilisce "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore";

tramite la segreteria provinciale del sindacato Anaao (Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri) viene inviata una comunicazione con richiesta di applicare correttamente il suddetto art. 18 e di attivare le procedure concorsuali;

il direttore generale dottor Domenico Colasanto con nota prot. n. 0000790/P del 3 febbraio 2010, dispone che il direttore del personale, dottor Pasquale Nicoli, verifichi tutte le strutture complesse in cui è stato utilizzato in modo illegittimo l'art. 18 e proceda con l'attivazione dei concorsi per direttore (delibera n. 4330 del 17 dicembre 2009). Dall'avviso pubblico allegato si evince che tra i requisiti particolari di ammissione richiesti c'è la specializzazione in medicina del lavoro o 10 anni di servizio nello SPESAL, titoli che, a quanto risulta agli interroganti, il dottor Scarnera non possiede, come riportato nella delibera n. 1355 del 22 giugno 2006;

conseguentemente alla disposizione del direttore generale, dottor Domenico Colasanto, in tutte le strutture complesse rette da un medico facente funzioni ai sensi dell'art. 18 si regolarizza la situazione con l'attivazio-

ne delle procedure concorsuali e con la revoca dell'incarico di direttore qualora il medico abbia superato i 12 mesi previsti per legge. Questo si verifica in tutte le strutture complesse fuorché nello SPESAL, struttura complessa che si occupa della salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, inclusa nel Dipartimento di prevenzione diretto a sua volta dal dottor Michele Conversano;

solo in una struttura complessa, lo SPESAL, è sempre il dottor Cosimo Scarnera a svolgere le mansioni di direttore (con gli indubbi futuri vantaggi economici che ammontano a 535,05 euro mensili in aggiunta) come da delibera n. 824 del 21 marzo 2012, anche se in assenza della richiesta specializzazione in medicina del lavoro (delibera n. 2748 del 26 settembre 2011);

il concorso attivato con estremo ritardo e solo dopo il sollecito al rispetto dell'art. 18 fatto dal sindacato Anaaò viene bloccato con un ricorso al TAR;

attualmente il dottor Scarnera ha maturato 8 anni e 7 mesi di anzianità di servizio nello SPESAL, anche se in violazione dell'art. 18 il cui rispetto è stato imposto ad altri medici;

la struttura dipartimentale SPESAL avrebbe dovuto vigilare sulla salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro dell'ILVA. Non risulta che da essa siano partite segnalazioni formali destinate al sindaco di Taranto al fine di segnalare le condizioni di pesante inquinamento che sarebbero emerse a partire dall'anno 2012;

dal medesimo dipartimento dipendono le strutture del SISP (Servizio di igiene e sanità pubblica), SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) e SIAV (Servizio igiene assistenza veterinaria). Le attività di tale complessa organizzazione si concretizzano nel monitoraggio e tempestiva segnalazione di episodi di inquinamento, tossicità alimentare, contaminazione delle colture, del bestiame e dei prodotti alimentari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di competenza intendano assumere affinché vengano verificate le irregolarità illustrate presso la ASL pugliese per porre fine, a parere degli interroganti, alla scandalosa situazione in atto ristabilendo il rispetto della normativa vigente in materia;

quali iniziative, qualora siano rilevate le irregolarità, intendano adottare, nelle limiti delle proprie attribuzioni, al fine di accertare che nelle sedi competenti siano adottati gli opportuni provvedimenti sanzionatori e di-

sciplinari affinché nella ASL pugliese sia garantito il rispetto delle leggi nazionali e regionali volte al buon funzionamento della pubblica amministrazione in una materia delicata come quella della sanità pubblica.

(4-03390)

(10 febbraio 2015)

RISPOSTA. - In merito alla situazione segnalata, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Taranto ha provveduto a contattare la direzione generale dell'azienda sanitaria locale Taranto, e ha comunicato quanto segue.

Dai dati acquisiti risulta che, per quanto concerne i rilievi circa l'atto aziendale e l'istituzione e soppressione di strutture complesse e semplici, ed in particolare le strutture semplici di oculistica ed il loro affidamento, tali questioni sono state prospettate in un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, promosso da un dirigente medico della Asl.

Più in particolare, sempre riguardo alle contestazioni relative all'atto aziendale e all'istituzione e soppressione di strutture complesse e semplici, la Asl ha richiamato la propria deliberazione n. 1469 del 27 dicembre 2013, con cui è stato adottato l'atto aziendale, in osservanza di quanto in precedenza già previsto con la deliberazione di adozione della nuova dotazione organica (deliberazione n. 1949/2012 e successive modificazioni ed integrazioni), oltre che delle deliberazioni regionali in materia e del piano di rientro. Detto atto è scaturito da un percorso di partecipazione e confronto con diversi soggetti istituzionali, quali le organizzazioni sindacali, gli organismi consultivi, eccetera.

La Asl Taranto, infatti, ha rideterminato la dotazione organica tenendo conto degli indirizzi applicativi per i modelli organizzativi emanati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 468/2010 (razionalizzazione della rete ospedaliera, applicazione degli *standard* organizzativi prestabiliti, parametri *standard* per l'individuazione di strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e coordinamenti). La dotazione organica aziendale è stata approvata con provvedimento n. 1732/2012 della Giunta regionale.

Nonostante la piena osservanza delle indicazioni regionali, l'atto aziendale della Asl Taranto non è stato valutato e conseguentemente approvato dalla Regione, in quanto tale organo ha ritenuto di rinviare l'approvazione ad avvenuto aggiornamento delle linee guida regionali per la predisposizione degli atti aziendali (tale aggiornamento non è stato ancora completato).

La stessa Regione, però, nella nota trasmessa il 10 febbraio 2014, ha espressamente affermato che “nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale il Direttore Generale può comunque legittimamente provvedere alla rimodulazione dell’assetto organizzativo aziendale con propri atti deliberativi, in quanto allo stesso Direttore Generale è attribuito dal d.lgs. 502/1992 s.m.i. il potere di definire - nel rispetto dei principi e dei criteri fissati a livello regionale - l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture organizzative dell’Azienda”.

La Asl Taranto ha strettamente osservato il tetto massimo di strutture organizzative, in attuazione del piano di rientro approvato con la legge regionale n. 2 del 2011. Le strutture organizzative presenti nell’atto aziendale, laddove non previste da specifiche norme, sono state individuate tenendo conto dei seguenti elementi oggettivi: comprovato bisogno assistenziale (dati epidemiologici e liste di attesa), bacino di utenza, posti letto, volumi di produzione, complessità della casistica trattata, risorse economiche gestite, complessità delle tecnologie utilizzate, personale assegnato, rilevanza strategica delle attività, complessità operativa e organizzativa. Tutto ciò ha condizionato la volontà aziendale di mantenere o sopprimere alcune strutture semplici, stante la necessità di rispettare il parametro previsto.

Quanto alle comunicazioni obbligatorie dei dati relativi ad una serie di indicatori epidemiologici, la Asl Taranto ha sempre puntualmente rispettato i termini previsti dallo scadenziario assessorile per tutti i flussi informativi, e in tutte le riunioni tenutesi presso l’Assessorato regionale per la salute è sempre stata indicata adempiente rispetto al debito informativo obbligatorio.

Secondo la stessa Asl, non corrisponde al vero che la Regione certifica l’assoluta incongruità e scorrettezza del comportamento del *management* aziendale della Asl Taranto, in quanto in nessun atto la Regione Puglia ha affermato quanto sopra riportato, mentre è stata riconosciuta alla precedente direzione generale l’erogazione del trattamento economico di risultato per gli anni 2012 e 2013, oltre alla valutazione positiva di metà mandato per l’anno 2014.

In merito all’attribuzione di incarichi a familiari e congiunti, la Asl ha precisato che, nel corso del 2013, tutti gli incarichi aziendali sono stati azzerati ed i nuovi incarichi sono stati affidati in ragione della nuova e diversa strutturazione organizzativa aziendale, definita in applicazione delle disposizioni regionali connesse con il piano di rientro.

Relativamente alla questione dell’attribuzione degli incarichi di strutture semplici di Oftalmologia, la relativa procedura è da inquadrarsi nel più generale processo di riorganizzazione conseguente all’applicazione delle disposizioni regionali, riorganizzazione attuata presso la Asl Taranto con l’applicazione degli *standard* regionali ed in attuazione delle risultanze dello



specifico tavolo tecnico a cui hanno partecipato tutte le organizzazioni sindacali. Il modello organizzativo scaturito, e fatto proprio, dalla Asl nell'atto aziendale è stato definito di concerto con tutte le strutture aziendali e, in particolare, tenendo conto delle proposte avanzate dai singoli direttori di struttura complessa, in ragione delle esigenze organizzative ed assistenziali. Tale processo, necessariamente dinamico, è stato formalizzato in singoli atti che sono stati successivamente modificati, fino ad essere cristallizzati nell'atto aziendale.

Per quanto, in particolare, attiene all'individuazione e tipizzazione della struttura semplice di Oftalmologia sociale, successivamente modificata in "Day service Valle d'Itria", su istanza della struttura complessa di afferenza (a seguito dell'esame della casistica degli stabilimenti ospedalieri periferici di Manduria e valle d'Itria) la Asl ha precisato che il tavolo tecnico ha valutato la necessità di istituire strutture semplici di Oftalmologia in sede diversa, con assegnazione presso gli stabilimenti ospedalieri di Manduria e valle d'Itria. Decisione condivisa e fatta propria dall'azienda, sulla base delle specifiche indicazioni della struttura complessa di riferimento, fondate su casistiche e livelli di assistenza nei predetti stabilimenti, indipendentemente dai dati epidemiologici.

In merito alle procedure di individuazione dei soggetti a cui conferire gli incarichi, l'*iter* procedimentale è stato quello comune a tutte le altre individuazioni. L'approfondita conoscenza, caratterizzazione ed esperienza delle singole professionalità operanti presso la preesistente struttura complessa, da parte del direttore responsabile, hanno di fatto catalizzato la scelta del dirigente da proporre al direttore generale aziendale, a prescindere dalla semplice tipizzazione e denominazione delle strutture semplici da assegnare.

Quanto all'attribuzione e persistente vigenza di occupazione del ruolo, al dottor Cosimo Scarnera, quale dirigente responsabile della struttura semplice dipartimentale SPESAL, la Asl Taranto ha precisato che la disposizione di servizio del 2010 del direttore generale aziendale venne eseguita dall'area gestione del personale anche per quanto attiene alla SPESAL. Tale area, in esecuzione della disposizione di servizio citata, all'epoca verificò se all'interno dell'intero Dipartimento di prevenzione ci fossero altri dirigenti medici, oltre al dottor Scarnera, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2008 area dirigenza medica e veterinaria e, non trovando positivo riscontro a tale ricerca, su decisione concordata e avallata dalla direzione generale dell'epoca, decise di non revocare l'incarico al dottor Scarnera.

La direzione generale *pro tempore* non ha completato l'espletamento di tale avviso, ritenendo di subordinarne la prosecuzione in ragione del ricorso proposto dallo stesso dottor Cosimo Scarnera al Tar. L'istante ha infatti impugnato il bando, ritenendolo emanato in violazione del decreto ministeriale 1° agosto 2005 in tema di riassetto delle scuole di

specializzazione di area sanitaria, ritenendo di possedere i requisiti di partecipazione, in quanto la sua specializzazione in Igiene è da ricomprendersi nella classe sanità pubblica, unitamente alla medicina del lavoro.

Sulla base di tali richiami ed in ragione dell'esito del ricorso, la direzione generale dell'epoca ritenne di mantenerlo nell'incarico di facente funzioni. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato perento con decreto del Tar Puglia, sezione seconda di Lecce, e comunicato all'azienda in data 7 luglio 2014 da parte del difensore incaricato.

L'iter concorsuale dell'avviso ha risentito anche degli effetti scaturenti dal piano di rientro, che nel blocco del *turn over* ha ricompreso anche gli incarichi di struttura complessa, la cui copertura è stata assoggettata ad espressa deroga regionale. In tale contesto l'azienda, anche in ragione dell'assenza di altro personale dirigenziale nella disciplina di medicina del lavoro presso lo SPESAL e nell'intero Dipartimento di prevenzione, ha ritenuto di far proseguire nell'incarico di facente funzioni il dottor Scarnera, stante l'impossibilità da parte del Dipartimento di effettuare la sostituzione con altro dirigente con la medesima esperienza e professionalità. La direzione generale, anche alla luce della documentazione in atti e, in particolare, del numero ristretto di istanze di partecipazione pervenute per l'avviso pubblico a suo tempo indetto (5), ha disposto la riapertura dei termini dell'avviso, onde consentire l'acquisizione di una rosa più ampia di candidati tra i quali effettuare la selezione, contestualmente adeguando il bando alle modifiche introdotte dal "decreto Balduzzi", il tutto naturalmente subordinato alla deroga regionale all'assunzione.

*Il Ministro della salute*

LORENZIN

(5 agosto 2015)

---

COMPAGNA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

nel corso di una recente visita ufficiale al re del Qatar, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe annunciato che l'Italia realizzerà per la prima volta a Venezia un museo dell'arte islamica;

da Johannesburg, dove partecipava ad un incontro internazionale, il sindaco di Venezia avrebbe dichiarato come all'iniziativa del museo dell'arte islamica "l'amministrazione comunale lavori da mesi a stretto con-

tatto con i comitati degli Emirati Arabi di Dubai interessati alla realizzazione del museo",

si chiede di conoscere:

se, come e perché nessun organo tecnico-scientifico dell'amministrazione dei beni culturali fosse a conoscenza dell'idea del progetto di realizzazione del museo;

se ritenga che per ragioni di carattere simbolico, Venezia sia, oltre che per gli Emirati arabi anche per il Governo italiano, la sede più idonea ad ospitare il primo museo dell'arte islamica in Italia;

quali risultino essere le prerogative e le attribuzioni, in tema di politica estera e di politica dei musei, del sindaco di Venezia.

(4-01641)

(6 febbraio 2014)

RISPOSTA. - In primo luogo, appare opportuno precisare che non risulta sottoposto ai competenti uffici territoriali del Ministero alcun progetto relativo alla realizzazione di un museo dell'arte islamica nel capoluogo veneto.

Al riguardo si rappresenta che la millenaria frequentazione della società veneziana con il Medio e l'Estremo oriente, ed in particolare con il mondo islamico, hanno fatto di Venezia un "portale" di comunicazione di indubbio valore culturale e strategico. Attualmente, in città, sono presenti collezioni d'arte appartenenti alle comunità greco-ortodossa, armeno-mechitarista, un'importante raccolta di arte islamica appartenente all'arciconfraternita della Scuola grande di San Rocco ed il tesoro contenuto nella basilica di San Marco.

In tale contesto, così come segnalato dal Ministero degli affari esteri, il progetto di un museo di arte islamica nella città lagunare, affiancato ad un centro dedicato al dialogo interculturale, è sostenuto dal 2013 dal comitato promotore per la creazione del centro di arte islamica presieduto dall'industriale Alessandro Goppion, noto produttore delle vetrine installate a protezione di opere d'arte custodite in importanti musei del mondo (museo del Louvre, Institute du monde arabe di Parigi, il Victoria and Albert museum di Londra ed il museo islamico di El Cairo). Tra i membri del citato comitato figurano Gabriella Belli, direttore della fondazione musei civici di Venezia e l'ex ministro Franco Bassanini, già consulente del Governo francese per lo "sdoppiamento" del Louvre a Doha e ad Abu Dhabi.

La medesima amministrazione ha comunicato, inoltre, che il sindaco di Venezia, nel settembre 2013, ha confermato l'impegno della sua amministrazione ad appoggiare fattivamente l'attività di impulso svolta dal citato comitato in Italia e all'estero, individuando il palazzo delle Pescherie di Rialto, sul canal Grande, come la sede più idonea ad ospitare il costituendo museo. Dopo i primi contatti con i rappresentanti istituzionali degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG/GCC), tutti interessati ad esaminare l'idea di una sede prestigiosa come Venezia per ospitare l'arte islamica in forma stabile sul territorio italiano, il Ministro degli affari esteri *pro tempore* indirizzò una lettera di incoraggiamento al sindaco di Venezia per l'alta finalità del progetto di promozione del dialogo interculturale, contestualmente segnalando la competenza primaria in materia da parte di questo Ministero.

Di recente, il Ministero ha preso contatti con la fondazione musei civici di Venezia al fine di chiarire se il progetto di costruzione del museo di arte islamica, con probabile sede nel palazzetto alle Pescherie di Rialto, sia ancora attuale. La fondazione ha reso noto che, in seguito al commissariamento del Comune di Venezia, l'intendimento di costruzione di tale museo appare, al momento, venuto meno.

Il palazzetto alle Pescherie di Rialto (riconosciuto di interesse culturale con provvedimento della Direzione regionale per i beni e le attività culturali del Veneto in data 3 aprile 2008, a seguito del procedimento di verifica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) è stato di recente conferito dal Comune alla fondazione, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte della competente commissione regionale per il patrimonio culturale, rilasciata in data 4 maggio 2015, ai sensi dell'art. 55 del citato testo legislativo. Secondo quanto riferito dalla fondazione, il "conferimento predetto, pur essendo diretto alla creazione di un nuovo spazio espositivo, non è funzionale all'insediamento di un museo di arte islamica".

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BORLETTI DELL'ACQUA

(30 luglio 2015)

---

FUCKSIA, TAVERNA, PUGLIA, MONTEVECCHI, PAGLINI, SANTANGELO. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute.* - Premesso che:

il finanziamento pubblico ai circhi con animali, si basa essenzialmente su norme risalenti nel tempo che non tengono conto né dell'evoluzio-

ne che ha raggiunto la società civile sulla tematica animale, né della normativa europea che, a più riprese, con svariate direttive ha stabilito e continua a stabilire *standard* di tutela e protezione sempre maggiori. Infatti, in Italia sono ancora in vigore: la legge n. 337 del 1968 che, all'articolo 1, legittima il sostegno finanziario ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante, dichiarandone la funzione sociale; la legge n. 163 del 1985 che, istituendo un fondo unico per lo spettacolo (FUS), riconosce anche ai "Circhi e Spettacolo" un contributo economico. Le normative richiamate non contengono, al loro interno, alcun obbligo riguardo alla gestione degli animali o criteri da rispettare a garanzia delle loro condizioni di vita, neanche come requisiti minimi per l'ottenimento dei suddetti contributi. Unica forma di tutela, pena la decadenza dal sostegno economico, il non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, ovvero "contro il sentimento animale" (come recita l'art 4, comma 1, lettera *f*) del decreto ministeriale 20 novembre 2007);

nel 2013 il Senato ha approvato a larghissima maggioranza e con il parere positivo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo *pro tempore*, Massimo Bray, l'ordine del giorno (OdG) G9.205 che ribalta l'ormai desueta visione del circo con animali, espressa con le leggi citate. L'ordine del giorno impegna il Governo a prevedere, nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018;

nonostante gli impegni stabiliti per il Governo, è stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2014 che, definendo i nuovi criteri per l'erogazione e le modalità di liquidazione dei contributi allo spettacolo, non dispone alcun divieto riguardo all'esercizio dell'attività circense con impiego di animali, né, tantomeno, dichiara, rispetto a questa forma di manifestazione, l'azzeramento dei finanziamenti pubblici;

il 5 maggio 2015, in Senato, sono stati approvati alcuni atti di indirizzo sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali (1-00239 testo 2, a prima firma della sen. Taverna, 1-00258 testo 5, a prima firma della sen. Amati, 1-00267 testo 2, a prima firma della sen. Cirinnà, 1-00397 testo 2, a prima firma della sen. Fucksia) che impegnano il Governo ad intervenire con una politica di innalzamento dei livelli di protezione e benessere di tutti gli animali, non solo quelli da compagnia. Anche rispetto ai circhi e agli spettacoli viaggianti, ancora una volta il Governo è stato indirizzato verso un approfondimento serio della tematica che coinvolga i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dei beni culturali, al fine di valutare la conformità di queste forme di manifestazioni relativamente agli *standard* di tutela degli animali fissati in Italia e in Europa;

considerato che:

negli ultimi 5 anni, i circhi e lo spettacolo viaggiante hanno ottenuto quasi 30 milioni di euro di finanziamenti erogati tramite il FUS, per attività svolte sia in Italia che all'estero. Tra i circhi beneficiari, come denunciato da un *dossier* della Lega Anti-vivisezione (LAV), e dalle numerose interrogazioni parlamentari (a cui non è ancora giunta risposta) presentate trasversalmente dai vari gruppi, compaiono circhi non solo con procedimenti penali in corso, ma anche condannati in via definitiva proprio per reati di maltrattamento animale, dunque, in violazione al richiamato articolo 4, comma 1, lettera *f*) del decreto ministeriale 20 novembre 2007;

nei circa 100 circhi italiani vi sono ancora 2.000 animali tenuti in cattività, secondo stime della LAV. Tali stime sono probabilmente prudenziali, non essendoci un'anagrafe nazionale di accesso pubblico relativa agli animali tenuti nei circhi e per la difficoltà di reperire dati precisi a causa dei numerosi cambi societari da parte delle imprese circensi che, spesso, affittano o cedono, senza controlli statali, gli animali impiegati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure siano state assunte in merito alle assegnazioni economiche, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, nei confronti dei circhi condannati in via definitiva per i reati di maltrattamento, al fine di revocare le somme attribuite ed impedirne il proseguimento dell'attività circense con impiego di animali;

se non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, individuare le responsabilità rispetto al procedimento istruttorio che ha autorizzato l'erogazione dei benefici economici nei confronti dei circhi condannati in via definitiva per maltrattamento degli animali;

se non valutino necessario avviare un'ampia verifica, anche alla luce delle deficitarie normative e procedure vigenti, sull'impiego nei circhi di personale che abbia riportato condanne di maltrattamento sugli animali;

se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto approvato con l'OdG G9.205 e con i suddetti atti di indirizzo sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, nonché in conformità ai livelli di protezione animale nazionali ed europei, revisionare i contenuti del decreto ministeriale del 1° luglio 2014 e procedere all'immediato azzeramento dei finanziamenti pubblici a beneficio dei circhi che utilizzano gli animali;

quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di valutare la possibilità di conferire i fondi FUS ai soli circhi che decidono di as-

sumere giovani artisti, usciti dalle relative accademie circensi, al fine di dare allo stesso tempo maggiori sbocchi occupazionali;

quali sistemi di controllo e di monitoraggio siano stati predisposti per verificare che l'impiego degli animali nei circhi sia conforme agli *standard* di tutela affermati nella normativa, nazionale ed europea;

se, nelle more degli adempimenti relativi al suddetto OdG e alle mozioni richiamate, non valutino l'opportunità di istituire un'anagrafe nazionale che registri tutti gli animali, attualmente in cattività nei circhi, utile anche per una loro presa in carico, qualora in un prossimo futuro in Italia si affermi il divieto del loro impiego negli spettacoli pubblici;

quali provvedimenti siano stati adottati per dare effettiva applicazione all'ordine del giorno G9.205 e quali si intenda assumere per attuare gli impegni contenuti nelle mozioni richiamate in premessa, in tema di legittimità dei circhi e degli spettacoli viaggianti, con impiego di animali. E se, magari, visti gli scandali ricordati circa i finanziamenti del FUS e le condizioni di vita a cui sono costretti gli animali nei circhi, si intenda emanare una decretazione d'urgenza per imporre l'immediato divieto di utilizzo degli animali negli spettacoli pubblici.

(4-03943)

(12 maggio 2015)

RISPOSTA. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo nel quale, richiamati la normativa vigente in materia di finanziamento pubblico ai circhi, l'ordine del giorno G9.025 col quale, nel 2013, il Senato ha impegnato il Governo a ridurre progressivamente, fino all'azzeramento, i contributi allo spettacolo circense che usa animali, gli atti di indirizzo approvati in Senato, nella seduta del 5 maggio 2015, sulla promozione della cultura contro il maltrattamento degli animali, e, infine, un *dossier* della Lega antivivisezione (LAV) che denuncia il fatto che tra i beneficiari del finanziamento pubblico, "compaiono circhi non solo con procedimenti penali in corso, ma anche condannati in via definitiva proprio per reati di maltrattamento di animali", si chiede di conoscere le misure adottate nei confronti di circhi condannati in via definitiva per i reati di maltrattamento; se non si ritenga opportuno individuare le responsabilità di chi ha autorizzato l'erogazione dei contributi ai circhi condannati; se non si valuti necessaria una verifica della normativa riguardante l'impiego nei circhi di personale condannato per maltrattamento sugli animali; se non si intenda revisionare i contenuti del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e procedere all'immediato azzeramento dei finanziamenti pubblici ai circhi che utilizzano animali; quali iniziative si intenda assumere per valutare la possibilità di finanziare solo i circhi che decidono di assumere giovani artisti delle accademie circensi; quali sistemi di

controllo e monitoraggio siano previsti per verificare che l'impiego di animali sia conforme agli *standard* di tutela; se, nelle more degli adempimenti relativi all'ordine del giorno e alle mozioni richiamate, non si valuti l'opportunità di istituire un'anagrafe nazionale degli animali attualmente in cattività nei circhi; quali provvedimenti, infine, siano stati adottati e quali si intenda assumere per attuare gli impegni contenuti nelle mozioni richiamate.

L'attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui interviene il Fondo unico dello spettacolo (FUS) che rappresenta oggi l'unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero a queste attività. Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", nella quale si afferma che "Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore" (articolo 1). Per attuare tali finalità, la legge ha previsto l'istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni da adottare con un decreto a firma del direttore generale dello Spettacolo e del direttore generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Tra le attrazioni previste, l'elenco include, nella sezione IV, i circhi equestri e ginnastici con la seguente descrizione: "Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista".

Gli stanziamenti che il FUS ogni anno destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante vengono ripartiti nei sottosectori delle attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all'estero, nel sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l'acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle citate attività e, infine, ad iniziative a carattere promozionale e a *festival* circensi.

Nel 2015 lo stanziamento per tutte le attività circensi e di spettacolo viaggiante ammonta a 4.468.519 euro.

Si fornisce il quadro delle risorse relative ai singoli settori per gli anni 2015 e 2014.

Per l'anno 2015: attività circense e circo contemporaneo in Italia (art. 33 comma 1) -1.250.000 euro; attività circense e circo contemporaneo in Italia (art. 33 comma 2) - 0 euro; *festival* circensi (art. 34) - 243.000 euro; acquisto di nuovi impianti circensi e di spettacolo viaggiante (art. 36) - 1.340.000 euro; danni conseguenti ad evento fortuito (art. 37) - 0 euro; strutturazione di aree (art. 38) - 0 euro; multidisciplinari - *festival* (art. 42) -



30.000 euro; promozione (art. 43) - 1.380.000 euro; *tournee* all'estero (art. 44) - 225.519 euro, per un totale di 4.468.519 euro.

Per l'anno 2014: attività circense in Italia - 1.951.000 euro; attività circense all'estero - 280.000 euro; strutturazione aree - 0 euro; danni per eventi fortuiti, circhi e spettacolo viaggiante - 40.000 euro; acquisto attrezzature circhi - 60.000 euro; acquisto attrezzature spettacolo viaggiante - 1.450.000 euro; iniziative promozionali, assistenziali ed educative, circhi e spettacolo viaggiante - 1.500.000, per un totale di 5.281.000 euro.

Il decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", ha modificato profondamente il sistema di calcolo e di valutazione dei contributi pubblici statali, a partire dalla distinzione tra valutazione del progetto artistico triennale e programma annuale. Nell'ambito circense tale provvedimento, che si muove comunque nel quadro della legislazione vigente e quindi della legge n. 337 del 1968 già citata, ha tenuto conto del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ed in particolare di quanto disposto nell'articolo 9 che recepisce le indicazioni dell'ordine del giorno G9.205 del 2013 approvato dal Senato, con il quale, raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, il Governo è stato impegnato "a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS ad esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018", senza, però, prevedere alcun divieto per l'impiego di animali nell'esercizio dell'attività circense.

Questa amministrazione, nel rideterminare i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, ha introdotto graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e di spettacoli viaggianti senza animali, nonché di esercenti di circo contemporaneo, nell'ambito delle risorse assegnate.

Infatti il citato decreto prevede, tra i fenomeni da osservare quali indicatori della qualità artistica, anche la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, nel quadro dell'innovazione e della qualificazione dell'offerta (tabelle 26 e 27 dell'allegato B "Qualità artistica"). Inoltre, al fine di contribuire anche indirettamente alla tutela degli animali, qualora un esercente circense decida di non utilizzare più animali nella propria attività, il decreto prescrive e richiede che la domanda di contributo sia corredata da idonea certificazione da parte del Corpo forestale dello Stato, relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate (articolo 33, comma 4). Seppure, quindi, la scelta di non esercitare più attività con animali rimane ancora discrezionale, essa, però, è incentivata come indicatore di qualità, che attribuisce un punteggio positivo utile nella determinazione del contributo.

D'altra parte il decreto ministeriale 1° luglio 2014, costituendo disciplina di rango inferiore destinata a regolamentare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi pubblici allo spettacolo, tra cui anche alle attività circensi, non può che operare entro i limiti della vigente legge che, ad oggi, non vieta l'utilizzo di animali.

Come richiamato anche nell'interrogazione, né la normativa sul finanziamento pubblico delle attività circensi, né di conseguenza il decreto ministeriale prevedono obblighi diretti per quanto concerne la gestione degli animali e le loro condizioni di vita. La vigilanza su questi aspetti compete ad altre amministrazioni pubbliche quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione scientifica CITES per l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e dei regolamenti comunitari in materia, il Corpo forestale dello Stato e le amministrazioni locali, con le quali la Direzione generale dello spettacolo di questo Ministero intrattiene frequenti relazioni e sviluppa forme di collaborazione su specifiche problematiche, così come è avvenuto, anche di recente, a proposito di alcune modifiche dell'elenco attrazioni relative agli zoo, agli acquari ed alle mostre faunistiche.

In questo senso si condivide l'opportunità di avvalersi delle competenze delle amministrazioni pubbliche competenti per materia, al fine di monitorare, attraverso strumenti idonei predisposti dalle stesse, la condizione degli animali nelle attività circensi. Nell'attuale quadro normativo, l'unico strumento di cui dispone questa amministrazione per vigilare sul rispetto delle norme riguardanti il trattamento degli animali è quello previsto dall'art. 33, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 1° luglio 2014, che pone come primaria condizione di ammissibilità ai contributi l'assenza di "condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali", comprovata da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

A tal fine, l'amministrazione controlla con regolarità l'esistenza o meno di tale presupposto e la Direzione generale dello spettacolo procede a verifiche periodiche presso il casellario giudiziale circa l'esistenza di eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento di animali. Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente prima dell'erogazione dei contributi assegnati. Se l'amministrazione riscontra, dalla documentazione presente nel casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali a carico del legale rappresentante dell'impresa circense che ha presentato istanza di contributo, respinge la domanda di contributo perché inammissibile, oppure revoca il contributo già assegnato e non procede alla sua erogazione. La normativa consente all'amministrazione

di effettuare controlli solo sul legale rappresentante e non anche sugli artisti, i tecnici e gli altri addetti del circo.

Si precisa, inoltre, che l'inammissibilità della richiesta o la revoca dell'assegnazione del contributo possono conseguire solo in caso di condanna definitiva ma che, in caso di successivi provvedimenti giudiziari che dichiarino l'estinzione del reato o la riabilitazione del condannato, il soggetto, già escluso, può di nuovo chiedere ed ottenere contributi.

Diversi sono stati, comunque, negli ultimi anni, i provvedimenti di sospensione dei contributi o le dichiarazioni di inammissibilità delle richieste a causa dell'accertamento, in sede di controllo, di condanne definitive.

Con riferimento a quanto affermato circa la presenza, tra i beneficiari dei contributi, anche di circhi condannati in via definitiva, denunciata anche da “numeroso interrogazioni parlamentari (a cui non è giunta risposta)”, si rappresenta che l'amministrazione ha già fornito risposta alle interrogazioni in materia, e in particolare alle interrogazioni 4-00754 della senatrice Amati, 4-01685 della deputata Brambilla e 4-03603 della senatrice Cirinnà, cui si rimanda per un puntuale riscontro di alcuni casi specifici segnalati da fonti di stampa e oggetto delle interrogazioni citate.

Sull'argomento, occorre anche sottolineare il fenomeno frequente di modifiche societarie che, pur conservando “in ditta” un nome che richiama la precedente gestione, danno origine a nuovi soggetti che, giuridicamente diversi da quelli incorsi in condanne per maltrattamento di animali, presentano domanda di contributo.

Per quanto fin qui esposto, non si ravvisa la possibilità per questa amministrazione, stante la normativa vigente, di escludere dai contributi le imprese circensi che impiegano animali né attuare controlli sugli animali utilizzati, controlli che, peraltro, sono già effettuati dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Si ritiene opportuno, però, porre in evidenza il fatto che il triennio 2015-2017 è il primo periodo di applicazione del decreto ministeriale 1° luglio 2014. Esso rappresenterà un valido *test* degli effetti del nuovo indicatore di qualità, riguardante specificatamente il circo senza animali, sull'utilizzo degli animali da parte degli esercenti circensi e fornirà utili indicazioni di prospettiva.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BARRACCIU

(29 luglio 2015)

---

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

in data 1° luglio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal titolo "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

il decreto non concede più il già esiguo contributo previsto per le bande musicali (500 euro all'anno circa), per un totale di circa 400.000 euro annui;

l'importo serviva a finanziare solo 800 gruppi, a fronte dei 5.000 presenti in Italia, ovvero circa il 17 per cento;

la cifra non consentiva certo acquisti faraonici, ma era a malapena sufficiente per acquistare uno dei meno costosi strumenti musicali;

tenuto conto che:

il nostro Paese sta attraversando un grave periodo di crisi ed è quindi giusto che si facciano sacrifici. Sembra tuttavia a giudizio degli interroganti illogico tagliare sempre sulla cultura. Infatti, le bande italiane si occupano di propedeutica musicale e di formazione musicale continua ai ragazzi e agli adulti, svolgono concerti in occasione di tutte le principali manifestazioni civili e religiose, offrono momenti musicali in favore della comunità, fanno opera di socializzazione e costituiscono formidabili strumenti di coesione sociale, specie tra i giovani. Tutto questo con risorse economiche davvero risibili e, nella quasi totalità dei casi, in modo volontaristico e gratuito;

le bande musicali rappresentano una straordinaria occasione di formazione musicale per i giovani e una preziosa opportunità di conoscenza musicale per tutte le comunità ma in particolare per quelle che presentano un'offerta culturale ridotta. Tanto per citare una delle tante realtà, quella del Trentino, territorio con poco più di 500.000 abitanti e dove da sempre esiste una felice tradizione bandista, sono oggi attive ben 87 bande con 6.000 musicisti, di cui 55 con relativa banda giovanile e 2.814 allievi, per un totale di 5.225 concerti tenuti nel 2014 sia in Italia e che all'estero;

evidenziato che:

il decreto ministeriale del 1° luglio 2014, non prevede più la possibilità di sovvenzionare direttamente i singoli complessi bandistici come avveniva in vigore del precedente, e ciò in attuazione dell'art. 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva già disposto l'abrogazione degli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

tuttavia, l'articolo 43 del decreto ministeriale prevede, al comma 1, la possibilità di concedere un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino progetti triennali di promozione di rilevanza e operatività nazionale o internazionale finalizzati al ricambio generazionale degli artisti; alla coesione e all'inclusione sociale, al perfezionamento professionale, alla formazione del pubblico;

poiché nell'ambito della musica, ai sensi del comma 3 del citato art. 43, potranno essere sostenuti fino ad un massimo di 15 progetti per tutte le tipologie previste dal comma 1, verosimilmente potranno essere presi in considerazione solo progetti di rilevanza e operatività nazionale o internazionale, preferibilmente proposti da soggetti rappresentativi di più organismi;

in altre parole, al massimo ci saranno una sessantina di progetti approvati, ma di questi nessuno sarà riservato alle bande, le quali operano su base territoriale (pur essendo presenti su tutto il territorio nazionale) e, viste le incertezze economiche, non riescono ad andare oltre rispetto a pianificazioni annuali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia del parere che la normativa non tuteli a sufficienza la musica e la cultura, in particolare quando viene svolta a titolo di volontariato;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere per dare, invece, più valore alle bande musicali, che costituiscono una risorsa culturale sempre più qualificata e importante e sentita, soprattutto nelle realtà locali;

se non ritenga di doversi attivare per ripristinare tempestivamente almeno l'esiguo contributo finanziario fino ad ora previsto a favore delle bande musicali.

(4-03272)

(19 gennaio 2015)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione, con riferimento al decreto del Ministro del 1° luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", si chiede di conoscere le iniziative di competenza per dare più valore alle bande musicali e di ripristinare "l'esiguo contributo finanziario fino ad ora previsto a favore delle bande musicali".

Come evidenziato, l'art. 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto, già a far data dal 2007, l'abrogazione dell'art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che prevedeva il finanziamento delle bande musicali. È, pertanto, solo con il decreto ministeriale 1° luglio 2014 che si è data attuazione al disposto legislativo.

Nonostante ciò, non si può dire che il nuovo decreto ministeriale non presti attenzione ai piccoli gruppi musicali, più legati al territorio, come i complessi bandistici. La nuova normativa, invece, mostra un sensibile interesse verso la valorizzazione delle formazioni musicali costituite prevalentemente da professionisti *under 35* anni, prevedendo riduzioni sui requisiti minimi per l'accesso al contributo: il decreto non prevede più il requisito minimo dello svolgimento di attività continuativa nei 3 anni precedenti alla richiesta di contributo, consentendo l'accesso ai contributi anche a formazioni appena costituite.

Le nuove disposizioni mirano non a sottrarre risorse ad iniziative locali meritevoli, come le bande musicali, ma a sostenere l'ingresso dei giovani, e non solo di questi, in un'attività ricca anche di implicazioni sociali, con un approccio complessivo e con risorse non inferiori a quelle che sono state profuse, finora, in modo parcellizzato (non più di 500 euro a banda musicale negli anni precedenti).

Lo stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo per il 2015 è pari a quello dell'anno precedente, grazie a tagli alle spese generali e di funzionamento del Ministero. Le risorse destinate alla cultura non sono state decurtate ma la Consulta dello spettacolo, riunitasi il 5 febbraio 2014, ha destinato alle attività musicali circa 400.000 euro in più rispetto all'anno precedente ed ha operato una "nuova" ripartizione del Fondo unico che valorizza i giovani talenti *under 35* e investe fortemente nella promozione all'estero e nei progetti multidisciplinari.

Le nuove norme mirano a consentire un sostegno anche alla cultura bandistica più mirato, avvalendosi dell'art. 43 del nuovo decreto ministeriale, che destina contributi a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino progetti triennali di promozione di rilevanza e operatività nazionale o internazionale nel campo dello spettacolo dal vivo. Il decreto si propone, pertanto, di incentivare iniziative aventi un respiro nazionale, o anche connotazione internazionale, capaci di catalizzare l'attenzione

del pubblico sulla cultura bandistica, con opportuni mezzi di intervento mediatico, non approntabili dalle singole bande con progetti a carattere locale.

Tale situazione è analoga a quanto avviene, ad esempio, a livello di attività corali, attraverso il finanziamento della Feniarco, Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali, ente esponenziale a livello nazionale, capace di veicolare attenzione e interesse sulla attività corale, di creare un senso di appartenenza al mondo della produzione musicale, pur se realizzata da soggetti non professionisti, di fare, complessivamente, opera meritoria di inclusione sociale e di preparare nuovo pubblico musicalmente avvertito e, tendenzialmente, nuovi esecutori. È questo un modello che, si ritiene, potrà costituire canone per l'intervento statale anche nel settore della musica bandistica, la cui dignità culturale può essere tutelata e valorizzata in modo migliore e più efficace, mediante la promozione di forme associative e progetti di ampio respiro, piuttosto che attraverso la distribuzione alle singole bande di contributi di limitatissimo ammontare.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BORLETTI DELL'ACQUA

(30 luglio 2015)

---

PEPE. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che in ben 19 Paesi del mondo sono stati ritirati nel 2012 migliaia di lotti di vaccino destinati a neonati di 3 mesi;

nel mese di ottobre 2014 è partito un ritiro cautelativo di lotti dei vaccini "Meningitec", un pericolo per la salute e per il sistema immunitario dei più piccoli;

l'avvocato Roberto Mastalia ha presentato un esposto all'AIFA, poiché i vaccini che dovevano essere ritirati sono stati utilizzati, provocando reazioni avverse nei pazienti;

dalle sue dichiarazioni si apprende che con il comunicato stampa 393 dell'AIFA "Ritiro cautelativo dei lotti dei vaccini Meningitec" datato 16 ottobre 2014, il lotto di vaccino Meningitec H52269, somministrato almeno fino alla data del 3 settembre 2014 alla ASL Rm/E, rientra tra i lotti ritirati dal commercio perché potenzialmente contaminati;

in seguito si è giunti a sapere che in Paesi, quali la Francia, il ritiro è stato fatto almeno 2 settimane prima;

AIFA, a seguito degli approfondimenti effettuati, rende noto che il provvedimento di ritiro è dovuto alla presenza di un particolato color arancio rossastro, identificato come micro residuo metallico, in alcune siringhe. Indica altresì che tale valutazione sarà sottoposta all'esame della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 21-23 ottobre 2014 ed il parere verrà reso pubblico;

alcuni genitori hanno reso noto che molte ASL di Roma hanno somministrato per mesi lotti che sono stati in seguito ritirati ed elencati nel comunicato AIFA. Un paio di mamme asseriscono che ai loro figli il vaccino sia stato somministrato dopo l'istituzione del ritiro del farmaco a livello mondiale dal 24 settembre. Denunciano che le reazioni più comuni ai vaccini sono state dissenteria, dermatiti lievi e pochi altri sporadici casi di reazioni localizzate;

si apprende inoltre che la Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo facendo ritirare dal mercato l'intero lotto dopo che erano state riscontrate tracce di ferro e acciaio. Ma ancora non si conoscono le conseguenze sui pazienti;

i genitori dei bambini vaccinati si uniscono in un gruppo su "Facebook" "Meningitec ritirato.Vogliamo la verità", sul quale si leggono le istanze dei cittadini;

l'interrogante è venuto a conoscenza di un caso particolarmente significativo, relativo ad una dottoressa che ha contattato la ASL Rm/E e l'azienda farmaceutica produttrice del vaccino per sapere del ritiro e dei controlli sul farmaco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato sopra;

se le informazioni riportate corrispondano al vero;

quali siano le reali motivazioni di ritiro dei lotti;

quali procedure siano state adottate per analizzare i lotti;



se siano noti i risultati delle analisi al fine di stabilire eventuali danni a breve e a lungo termine.

(4-03059)

(20 novembre 2014)

RISPOSTA. - L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha inteso precisare quanto segue.

Il vaccino Meningitec è registrato a livello europeo con procedura di mutuo riconoscimento, e lo Stato membro di riferimento è il Regno Unito.

L'officina di produzione delle siringhe pre riempite si trova in Spagna, il rilascio dei lotti per l'Europa avviene in Germania, mentre gli Stati membri interessati dal ritiro dei lotti sono: Portogallo, Germania, Francia, Italia, Belgio, Cipro, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Polonia, Spagna.

La procedura di richiamo dei lotti del vaccino Meningitec è stata attivata in tutta Europa tramite una rete ufficiale di comunicazione o segnalazione, denominata sistema di "Rapid alert", attraverso la quale tutti gli Stati, inclusa l'Italia, sono stati avvertiti del problema riscontrato. Tuttavia, solo le Agenzie regolatorie di due Stati membri, Italia e Francia, ne hanno dato comunicazione al pubblico tramite i propri siti *web*: gli altri Stati membri, pur essendo interessati al ritiro, non hanno ritenuto opportuno divulgare alcun comunicato o nota informativa.

Non essendo stata condotta una valutazione comune dell'emergenza a livello europeo, essa è stata effettuata a livello nazionale, per cui si sono rese necessarie più comunicazioni, a mano a mano che venivano acquisiti sia ulteriori elementi sia il parere degli organi tecnici.

In tale contesto, avendo l'AIFA resi pubblici i numeri dei lotti ritirati, è stato facilmente verificabile, da parte degli operatori sanitari e delle famiglie, il lotto somministrato.

Occorre far presente che, a livello mondiale (i lotti interessati sono stati commercializzati anche in Svizzera, Australia, Brasile e Nuova Zelanda), nessuno Stato ha ritenuto necessario porre in essere alcuna azione a tutela dei pazienti, poiché non sono state identificate reazioni avverse riconducibili alla contaminazione. Si è trattato, infatti, di un ritiro di carattere puramente cautelativo.

A tal riguardo si fa presente che il vaccino, oltre ad essere sottoposto al rilascio, lotto per lotto, da parte di un laboratorio ufficiale di controllo di uno Stato membro dell'Unione europea, è sottoposto annualmente a campionamento ed analisi presso l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del piano di controllo annuale condotto in Italia.

Tutte le valutazioni effettuate hanno confermato che le evidenze ad oggi disponibili non suggeriscono né la necessità né l'opportunità di predisporre specifici protocolli di monitoraggio della salute dei soggetti vaccinati con i suddetti lotti, né risulta che simili iniziative siano state adottate nei Paesi (a livello mondiale) in cui i vaccini sono stati ritirati.

Nel merito delle attività di tutela della salute pubblica messe in atto, si fa presente quanto segue.

La Nuron Biotech, azienda farmaceutica con sede in Germania, titolare e responsabile dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino Meningitec, allo stato attuale risulta essere in amministrazione controllata, risultando irreperibile il rappresentante legale e mancando le figure di riferimento (responsabile di farmacovigilanza e responsabile della qualità) previste come obbligatorie dalla normativa vigente.

La responsabile del servizio di farmacovigilanza "uscente" ha fornito ad AIFA i nominativi e gli indirizzi *e-mail* dei 4 amministratori incaricati della gestione legale e di seguire le attività in campo regolatorio facenti capo alla società.

Le indagini analitiche su uno dei lotti di Meningitec (n. H52269, scadenza giugno 2015) oggetto di ritiro volontario da parte dell'azienda, effettuate dal centro nazionale per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici dell'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del programma annuale di controllo 2014, hanno dato esito favorevole.

Dalle comunicazioni successivamente intercorse con il *contact point* dell'azienda è emerso che, rispetto ai 10 lotti di Meningitec oggetto dell'iniziale ritiro volontario ed elencati nel provvedimento di notifica dell'AIFA, due lotti (H45452 e H45457) sono stati rispediti al depositario tedesco a causa di problemi relativi all'ago della siringa; 2 ulteriori lotti (J01106 e J01114) risultano non essere mai stati commercializzati in Italia; ai lotti effettivamente soggetti a ritiro, invece, come da comunicazione del 5 ottobre 2014, è stato aggiunto il lotto n. H92709.

Di conseguenza, con nota del 6 ottobre 2014, l'AIFA ha predisposto un ulteriore provvedimento di notifica ad autorità ed associazioni interessate.

Pertanto, i lotti di vaccino oggetto di ritiro dal mercato sono complessivamente 7 e non 10.

Nessuna iniziativa di natura ispettiva è stata adottata dall’AIFA, essendo tali compiti di esclusiva pertinenza delle seguenti autorità di altri Paesi comunitari, secondo le rispettive competenze: AEMPS (agenzia regolatoria spagnola) come “*supervisory authority*” sull’officina di produzione sita in Spagna (Crucell Spain SA), ove vengono effettuate le attività di produzione relative al riempimento delle siringhe, fase del procedimento direttamente interessata dalla problematica emersa; PEI-OMCL tedesco, per il rilascio dei lotti (“*batch release*”) del Meningitec nella UE; SWISSMEDIC (autorità regolatoria svizzera), relativamente alla produzione del “*bulk*” e al *test* al rilascio; MHRA (autorità regolatoria del Regno Unito), unitamente all’AEMPS, per le operazioni di etichettatura (*labelling*) e il confezionamento (*packaging*) delle siringhe.

A tali autorità regolatorie coinvolte, l’AIFA ha inviato diverse richieste di informazioni attraverso il sistema di “Rapid alert”, al fine di acquisire le rispettive valutazioni relativamente alla sicurezza ed efficacia del medicinale. Nessuna ha ravvisato, ad oggi, la necessità o l’opportunità di adottare specifiche iniziative o protocolli di monitoraggio dei pazienti sottoposti a vaccinazione, ritenendo che la problematica emersa non costituisca un rischio per la salute.

*Il Ministro della salute*

LORENZIN

(3 agosto 2015)

---